



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Dubai Arab Emirates
The Private Office



إمارة دبي
مكتب الخصوص

الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم
Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum

Convenzione

tra

Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l., con sede in Milano, Via dei Piatti n. 6, C.F. e P.IVA 10592170962, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Andrea Raimondi, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

Il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, C.F. 09758941000, di seguito per brevità anche CNDCEC, in persona del Presidente Dott. Massimo Miani, domiciliato per la carica presso la sede,

di seguito denominate, singolarmente e/o congiuntamente, anche "Parte" e/o "Parti"

Premesso che

Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l. è una società di diritto italiano partecipata direttamente da Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum, membro della Famiglia Reale di Dubai, e che ne rappresenta in Italia il relativo Private Office.

Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l. si propone di svolgere attività di formazione e consulenza organizzativa e aziendale rivolta a soggetti privati o imprese, italiani o esteri, interessati ad internazionalizzare le proprie attività, con focus sia in Unione Europea che nel resto del Mondo, Medio Oriente incluso.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è l'organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei commercialisti, istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005 cui sono attribuite le attività elencate all'articolo 29 del richiamato Decreto legislativo.

Il CNDCEC ha deliberato la costituzione di un "Desk EAU" per seguire le attività connesse all'Expo Dubai, sia quelle istituzionali e dirette del Consiglio nazionale sia quelle di sostegno agli Ordini e ai Commercialisti interessati.

Le Parti condividono pienamente l'importanza di incrementare la presenza in tali mercati anche dei professionisti, beneficiari anch'essi dei fondi di cui al titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Le Parti intendono attivarsi attraverso una concreta e fattiva cooperazione istituzionale per generare competenze professionali, capacità di promozione e miglior impiego delle risorse professionali interessate al mercato emiratino.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 — Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 — Obiettivi

Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l. e CNDCEC si impegnano a collaborare per l'attuazione di azioni comuni a favore dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, volte a orientare e sostenere i professionisti, iscritti all'Albo e le aziende loro clienti, al mercato emiratino, attraverso attività di carattere informativo, formativo, consulenziale.

Al fine di realizzare tale obiettivo comune, Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l. e CNDCEC si impegnano a cooperare nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 3 — Impegni di Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l.

Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l. si impegna, secondo modalità che saranno concordate con il CNDCEC e definite con congruo anticipo, a:

1. partecipare a convegni di presentazione del Desk EAU proposti da CNDCEC;
2. fornire attività formative a favore dei professionisti iscritti all'Albo con l'organizzazione di incontri formativi di carattere specialistico su mercati/tematiche di settore. La programmazione, progettazione, organizzazione e quotazione degli incontri sarà conseguente alle richieste pervenute dal CNDCEC; gli elenchi dei partecipanti saranno messi a disposizione del CNDCEC per la tenuta di un data base dei colleghi interessati al tema;
3. svolgere attività di supporto attraverso la fornitura, a tariffe agevolate, di servizi o pacchetti di servizi ai professionisti iscritti all'Albo interessati ad internazionalizzarsi, incluso il supporto al CNDCEC nella gestione del Desk EAU;
4. dare informativa della stipula dell'Accordo e attivare un flusso informativo costante sul proprio sito Internet, attraverso lo scambio di link con il CNDCEC;
5. supportare il CNDCEC nell'organizzazione di eventi anche attraverso il sostenimento in proprio degli eventuali costi di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) dei relatori stranieri che Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l. riterrà opportuno coinvolgere.

Art. 4 — Impegni del CNDCEC

Il CNDCEC si impegna a:

1. diffondere con ogni mezzo utile, la conoscenza del presente Accordo presso tutti gli Ordini territoriali al fine di promuovere lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione;
2. segnalare ai propri iscritti le iniziative ed informative circa la possibilità di interagire con Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l.;
3. attivare un flusso di informazioni costante sul sito web, attraverso lo scambio di link con Sheikh Saeed;
4. le attività di cui all'art. 3 punti 1 e 2, svolte da Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l., saranno ritenute attività formative per Commercialisti previa procedura di accreditamento che verrà effettuata direttamente dagli Ordini interessati a tali attività.



Art. 5 — Offerta servizi

1. Le richieste di servizi provenienti dai professionisti saranno indirizzate direttamente a Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l.
2. La partecipazione ai convegni di presentazione (art.3, punto 1) sarà svolta da Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l. a titolo gratuito. Gli eventuali accordi economici saranno regolati direttamente tra le Parti.

Art. 6 — Altre forme di collaborazione

1. Le Parti si rendono, inoltre, disponibili a sviluppare ulteriori forme di collaborazione funzionali al raggiungimento dei reciproci obiettivi in tema di internazionalizzazione sia in Italia che in EAU, tra cui la partecipazione reciproca di professionisti quali relatori ad eventi, convegni, seminari, missioni in Italia e all'estero, eventi promozionali programmati da Sheikh Saeed Bin Ahmed Al Maktoum Private Office Italy S.r.l. e CNDCEC.
2. La realizzazione delle attività che ne dovessero derivare ed i relativi costi saranno oggetto di separate intese in cui verranno stabilite modalità e spese.

Art. 7 — Durata, Modifiche e Recesso

1. Il presente Accordo ha durata di 1 anno, a partire dalla data di sottoscrizione. Entro tre mesi dalla data di scadenza, le Parti si impegnano a verificare i risultati raggiunti, in termini di professionisti segnalati e di osservanza degli impegni riportati ai precedenti artt. 3, 4 e 5.
2. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse.
3. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo, con preavviso di almeno 60 giorni, con comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o tramite PEC, senza onere tra le Parti e fatte salve le attività eventualmente in corso e gli obblighi derivanti da fornitura di servizi, di cui all'art. 6, assunti in precedenza.

Art. 8 - Responsabilità

1. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne le altre Parti da ogni pretesa o rivendicazione che possa derivare dall'attuazione del presente Accordo ed in particolare da quelle eventualmente sollevate dal personale di propria afferenza o da soggetti in contatto con esso.

Art. 9- Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo espresso consenso delle altre Parti o per obbligo di legge.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato, consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

1. Ciascuna Parte si impegna a rispettare la normativa ed i regolamenti applicabili in materia di trattamento e sicurezza dei dati da essa trattati in esecuzione del presente Accordo, nei limiti in cui questi risultino applicabili.
2. In caso di elaborazione ed utilizzo di dati personali e/o sensibili per l'esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano ad osservare la normativa vigente in termini Privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva*



95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito GDPR) e D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (per la parte non incompatibile con il GDPR).


Art. 11 - Gestione del contenzioso

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo e di quanto ne consegue, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non fosse raggiunta, si procederà per via giudiziale, eleggendo come foro competente quello di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li 24 ottobre 2019

Sheikh Saeed Bin Ahmed
Al Maktoum Private Office Italy S.r.l

(Dott. Andrea Raimondi)


Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

(Dott. Massimo Miani)
